

Bonus 200 euro ai lavoratori autonomi e professionisti: requisiti e condizioni per presentare la domanda.

E' in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze che definisce condizioni, regole e modalità di accesso al **bonus di 200 Euro per i lavori autonomi ed i liberi professionisti**, previsto dal D.L. 50/2022 (convertito con modifiche nella Legge n. 91/2022).

Si tratta di una **indennità una tantum**, che si affianca a quella già prevista ed erogata in favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di altre categorie (erogata nello scorso mese di luglio), riconosciuta ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti titolari di partita iva.

Le risorse complessivamente stanziare ammontano a 600 milioni di Euro, di cui soli 95,6 milioni per i professionisti ordinistici, ed è ancora da definire la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare le domande.

Considerate le risorse limitate ed alla luce del fatto che gli enti delegati procederanno all'erogazione del contributo secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute ed accolte, si prospetterà un vero e proprio "click day".

Chi ne ha diritto

Il provvedimento prevede specifici requisiti soggettivi e reddituali per l'accesso al beneficio.

Nello specifico, occorre che i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti:

- siano iscritti alle gestioni previdenziali INPS o alle casse di previdenza private previste per i liberi professionisti (ENPAP nel caso degli psicologi);
- non abbiano percepito, sotto altro titolo e per altre motivazioni, il medesimo bonus previsto dall'art. 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e dall'art. 32 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022;
- nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore ad Euro 35.000.

Iscrizione alle gestioni previdenziali Inps o alle Casse private dei liberi professionisti

Per avere diritto all'indennità una tantum è necessario che il lavoratore autonomo/professionista risulti iscritto ad una delle gestioni previdenziali Inps o degli enti previsti dal D.Lgs. N. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/2022.

Si tratta nello specifico delle casse di previdenza private dei professionisti iscritti agli ordini professionali, tra cui vi è anche l'ENPAP.

Condizione essenziale per la fruizione del contributo è la decorrenza dell'iscrizione alla cassa di previdenza. I **beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del**

D.L. 50/2022, ovvero al 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata sempre entro il 18 maggio 2022.

Requisito reddituale

Per poter accedere all'indennità una tantum è necessario che il lavoratore autonomo o il professionista abbia percepito nel corso dell'anno 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro.

La norma fa riferimento al concetto di reddito complessivo e non al solo reddito da lavoro autonomo.

Viene inoltre chiarito che dal computo sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Condizioni richieste per l'accesso

Per accedere all'indennità è necessario che il soggetto abbia effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento (totale o parziale) per la contribuzione dovuta all'Ente pensionistico al quale è richiesto il contributo, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data del 18 maggio 2022.

In attesa di specifici chiarimenti da parte dell'Enpap, si ritiene che coloro i quali si sono iscritti all'Ente pensionistico a partire dall'anno 2021, pur in assenza di versamenti previdenziali alla data del 18 maggio 2022 (in quanto la prima scadenza di versamento è prevista per il prossimo 1° ottobre 2022), potranno comunque presentare la domanda.

Ammontare dell'indennità

L'indennità una tantum è pari a 200 Euro ed è corrisposta a seguito di presentazione di specifica domanda.

In analogia con le indennità previste per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, l'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali.

L'indennità è incompatibile con la percezione della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari:

- all'INPS;
- agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti;

Le modalità di presentazione saranno definite dai singoli enti previdenziali.

Con specifico riferimento agli psicologi, la domanda dovrà essere inoltrata all'Enpap.

Viene precisato che qualora il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente ad una delle gestioni previdenziali dell'INPS e ad un Ente pensionistico privato, l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

Nell'istanza il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

- b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022;
- c) di non aver percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;
- d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell'INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui sopra;
- e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Termini di presentazione della domanda

Non risulta ancora stabilita la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento dell'indennità una tantum.

Secondo l'ipotesi che circola all'interno dell'Adepp, l'Associazione degli Enti pensionistici, **la data di apertura dei canali di invio delle domande potrebbe essere il prossimo 15 settembre.**

Gli enti preposti all'erogazione procederanno secondo l'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Considerato che il D.L. n. 50/2022 ha previsto un limite di spesa di 95,6 milioni di Euro per i professionisti ordinistici, pari ad un massimo di 478 mila domande, e che gli enti procederanno all'erogazione secondo l'ordine cronologico delle domande presentate ed accolte, si prospetta un possibile "click day".

Si consiglia quindi di procedere all'invio della domanda appena le casse di previdenza apriranno lo specifico canale.